

RIFUGI ESCURSIONISTICI

Definizione dell'attività – art. 9 L.R. 16/2004 e successive modifiche

I rifugi rientrano tra le strutture ricettive extralberghiere.

Esistono due tipologie di rifugio: il rifugio alpino e il rifugio escursionistico. Questa scheda è dedicata al rifugio escursionistico.

Si definisce "rifugio escursionistico" quella struttura ricettiva di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperta al pubblico e idonea ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti, in zona anche non montana, ubicata in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegata direttamente con la viabilità pubblica.

Gestione

I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. Possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Inizio Attività

Per aprire un Rifugio Escursionistico ci si deve rivolgere al Comune in cui è ubicata la struttura, presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in modalità telematica, attraverso la piattaforma online [Accesso Unitario](#).

In caso di mancato avvio dell'attività entro 180 giorni dalla presentazione della segnalazione, la stessa perde efficacia, fatte salve le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla gestione abusiva dell'attività.

Gestione unitaria

Per **gestione unitaria** di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti, anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi relativi alla struttura.

Periodi di apertura

I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in **annuali** e **stagionali**:

- per apertura **annuale** si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- per apertura **stagionale** si intende un periodo di apertura **non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi** nell'arco dell'anno solare

Marchio -Targa

La Regione ha adottato un marchio per connotare l'attività di Rifugio escursionistico in Emilia-Romagna con Determina dirigenziale n. 6008 del 2 maggio 2006 e sua rettifica n. 7593 del 6 giugno 2006. All'esterno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile la targa con il marchio approvato.

I file del marchio possono essere scaricati al seguente link [Marchio identificativo regionale per le strutture extralberghiere denominate case per ferie \(zip4.98 MB\)](#). I file contenuti nella cartella sono apribili solamente da programmi che gestiscono la grafica vettoriale e sono destinati alle aziende grafiche per la realizzazione delle targhe.

E' possibile anche consultare il Manuale di Immagine coordinata contenente tutte le specifiche e le indicazioni per l'utilizzo del marchio [Manuale applicativo di immagine coordinata per la ricettività extraalberghiera \(3.5 MB\)](#)

Dotazioni e servizi garantiti:

- Locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
- Cucina per la preparazione dei pasti;
- Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto letto deve essere disponibile almeno una coperta;
- Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
- Acqua potabile;
- Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
- Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
- Adeguato numero di apparecchi estintori;
- Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
- Una cassetta di pronto soccorso;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali; quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile.

Somministrazione e forniture

Unitamente al servizio ricettivo si può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e anche a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. In tal caso non occorre una SCIA ulteriore ma occorre la **notifica sanitaria***. Si può provvedere alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Qualora il rifugio escursionistico sia ubicato in zone difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto, la presentazione della S.C.I.A. consente oltre alla attività propriamente ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati o in transito. Tale attività non è, infatti, considerata una vera e propria somministrazione al pubblico in considerazione della finalità prevista dalla legge per queste strutture di offrire ospitalità e ristoro agli escursionisti. Occorre la **notifica sanitaria***.

***Notifica sanitaria:** comunicazione dell'operatore del settore alimentare, nella quale è attestato il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute sono di competenza dell'Azienda USL.

I rifugi possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti, che può essere resa disponibile anche in modalità di autogestione.

Cucina autogestita - In questo caso non è necessaria la notifica sanitaria purché tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati¹, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero. In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.

Dipendenze

E' possibile attivare dipendenze ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non superiore a 100 metri. Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata SCIA. Le dipendenze devono rispettare i requisiti minimi previsti per la struttura, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla casa-madre.

Adempimenti, obblighi e vincoli del gestore:

Gli obblighi e vincoli del gestore sono i seguenti:

- comunicazione dati consistenza ricettiva e movimento dei clienti al Servizio statistica regionale - [Contatti per singolo capoluogo di provincia](#);
- comunicazione delle generalità delle persone alloggiate alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore, ai sensi dell'art.109 del TULPS e conservazione dei files previa procedura di autenticazione nel sito internet del progetto "[Alloggiati web](#)" (abilitazione richiesta dai titolari alla Questura);
- comunicazione periodi apertura e chiusura della struttura, da effettuarsi entro il 1° ottobre per l'anno successivo, solo in caso di variazione della precedente comunicazione (le eventuali variazioni possono essere comunicate al Comune durante tutto l'anno, con un preavviso di almeno 5 giorni prima del verificarsi dell'evento, attraverso la piattaforma [Accesso Unitario](#));
- deve essere esposta, in luogo ben visibile, nel luogo di ricevimento della struttura, la tabella prezzi con l'indicazione dei prezzi applicabili ben visibile, scaricabile dal sito regionale: [Tabella-prezzi da esporre nelle strutture ricettive — Imprese \(regione.emilia-romagna.it\)](#). I prezzi indicati nella tabella devono essere quelli applicati in quel momento e valgono come prezzi massimi;
- consentire l'Accesso agli incaricati del Comune, in ogni momento anche mediante sopralluoghi, per verificare che le strutture siano in possesso dei requisiti dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (L. R. 16/04 e ss mm ii, DGR 2186/2005, Regolamenti comunali e strumenti urbanistici comunali);
- comunicazione preventiva al Comune di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata d'inizio attività;
- attuazione delle misure di controllo previste dalla DGR 1115/2008 "Approvazione linee-guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi".
- Non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi alla Provincia.

¹1) Superficie totale utile di almeno 9 mq., con l'aggiunta di 0,3 mq. per ogni posto letto oltre il terzo; 2) Pavimento e pareti come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale; 3) Finestra apribile all'esterno con le caratteristiche richieste dal Regolamento edilizio comunale per ambienti con destinazione d'uso per attività principale; 4) Impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto elettrico, impianto di scarico, come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale; 5) Cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con le caratteristiche delle norme UNI 7129; 6) Un acquaio a due lavelli; 7) Apparecchio di cottura ad almeno 4 fuochi; 8) Un frigorifero; 9) Superficie di lavorazione pari ad almeno il 15% della superficie del pavimento della cucina; 10) Un armadio o simile per riporre le stoviglie; 11) Un armadio o simile per dispensa

- Occorre registrarsi nella banca dati del Ministero del Turismo BDSR tramite il portale <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> e ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) che andrà esposto all'esterno dello stabile e indicato in tutte le situazioni di pubblicità, promozione e commercializzazione della struttura ricettiva, con qualunque mezzo effettuate.

È stata emanata la [Circolare del Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport prot. n. 961915 del 5/9/2023](#) con la quale sono state date indicazioni interpretative principalmente in merito all'armonizzazione della normativa regionale sul CIR con la normativa nazionale sul CIN, il Codice identificativo nazionale obbligatorio per tutte le strutture e le tipologie ricettive.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico;
- In caso di gestione da parte di operatori privati (ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro): convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
- iscrizione presso l'ufficio del registro

REQUISITI OGGETTIVI

La struttura deve essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità o documentazione equipollente indicata dal Comune e deve essere conforme alle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

Per quanto riguarda la struttura e le dotazioni obbligatorie devono essere presenti:

- Locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
- Cucina per preparazione dei pasti;
- Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte (letti a castello); per ogni posto letto deve essere disponibile almeno una coperta;

- Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
- Acqua potabile;
- Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
- Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio, apparecchiature di radio-telefono;
- Adeguato numero di apparecchi estintori;
- Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
- Una cassetta di pronto soccorso;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto di riscaldamento dei locali; quest'ultimo è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre al 30 aprile;

delle imprese (Registro Imprese o REA) della Camera di Commercio;

- essere in possesso dei requisiti morali di cui al R.D. 773/1931 (TULPS);
- non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione

Parametri edilizi minimi

Per quanto riguarda la **cucina**, deve avere superficie minima pari a mq. 16 e altezza media di almeno m. 2,40 (minima 2,20 m.), superficie finestrata apribile di almeno 1/12 della superficie del pavimento, cappa di aspirazione sopra ai fuochi collegata alla relativa canna di espulsione; rivestimento pavimento e pareti fino ad altezza di 2,00 m, di materiale liscio, lavabile e disinfettabile; doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale; frigorifero con separazione tra formaggi, salumi ed altri alimenti; dotazione di piani di lavoro di dimensioni adeguate; servizio igienico completo (presenza di: wc, lavandino, bidet, doccia) dedicato, con antibagno ad uso spogliatoio.

Lo spazio di **consumo di alimenti e bevande** deve avere altezza media di almeno m.2,40 (minima 2,20), superficie finestrata apribile di almeno 1/12 della superficie del pavimento; 1 wc distinto per sesso con antibagno in comune dotato di lavabi.

Gli **spazi per il pernottamento** devono avere stanze di almeno 8 mq di superficie per un posto letto, con un incremento di 4 mq ogni letto aggiunto oltre il primo; altezza media di metri 2,40 e minima 2,20; superficie finestrata apribile di almeno 1/12 della superficie del pavimento;

Gli **spazi adibiti a servizi igienico sanitari** devono essere provvisti di almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano, con almeno: un lavabo ogni 10 posti letto o frazione; 1 wc ogni 10 posti letto o frazione; 1 doccia ogni 12 posti letto o frazione; l'altezza media deve essere di almeno m. 2,20 e minima 2 metri; superficie finestrata apribile di almeno 1/16 della superficie del pavimento; le pareti devono essere rivestite con materiale liscio, lavabile e disinfettabile almeno fino ad una altezza di m. 1,60.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di rifugio alpino ed escursionistico, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali, per le leggi regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> per gli altri atti regionali

<https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/normativa/ostelli-e-rifugi> :

- **L.R. 28/07/2004 n. 16** - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 2186 del 19/12/2005** - Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistici;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 1753 del 31 ottobre 2016** - Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità in attuazione della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.
- **Delibera di Giunta regionale n. 1156 del 23 luglio 2018** - L.R. N. 16/2004 e s.m.i. - Art. 21 comma 3 lett. d) - Approvazione modalità e termini per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e dei bed and breakfast
- **Determina dirigenziale n. 20997 del 29 dicembre 2016** - Approvazione modelli delle tabelle prezzi da esporre nelle strutture ricettive



- **Determina 15/12/2010 n. 14543** - Approvazione modulistica relativa all'inizio dell'attività di strutture ricettive extralberghiere e alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze e di appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- **Determina dirigenziale n. 6008 del 2 maggio 2006** - L.R.16/04 - Approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere in esecuzione della delibera di giunta regionale n.2186 del 19/12/2005, rettificata dalla **Determina dirigenziale n. 7953 del 6 giugno 2006**
- **Determina dirigenziale n. 15528 del 21 novembre 2007** - Approvazione del marchio relativo alla specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca per le strutture ricettive extralberghiere